

# STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI  
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE  
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 40

01.12.2010

## IN QUESTO NUMERO

### MONOGRAFIA

Sistemi di gestione dell'energia: la UNI CEI EN 16001/2009.

### NOTIZIARIO

- Divorzio: matrimonialisti favorevoli all'ipotesi di un polizza per garantire alimenti.
- Lavori pubblici: sì della Corte dei conti al regolamento appalti.
- Fonti rinnovabili non programmabili e non rilevanti, al via il Sistema di metering satellitare.

### RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Ammessa la compensazione di imposte diverse.
- Giornali sempre obbligati a rettificare la notizia non veritiera anche in caso di pubblicazione lecita.
- Non risponde di peculato il dipendente pubblico che usa il cellulare e la connessione internet dell'ufficio a scopo personale.
- Perde il posto il portiere che amplifica l'impianto dell'appartamento in dotazione senza avvisare il proprietario dell'immobile.
- Illegittimo il licenziamento disciplinare se il comportamento del lavoratore si lega a prassi aziendali.
- L'ex moglie ha diritto al mantenimento anche se va a vivere con un altro.
- Confisca per equivalente sui beni personali di ciascun imputato.
- Il licenziamento per superamento del comporto non è soggetto all'obbligo di elencare le assenze.
- Ammessa al rientro dalla Cig l'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori.
- Perde il posto chi accusa falsamente il datore per un infortunio sul lavoro.
- Risponde di evasione fiscale chi non dichiara i profitti derivanti dallo sfruttamento della prostituzione.
- Risarcito il danno emergente all'impresa in caso di revoca dell'aggiudicazione.
- Appalto: limiti dell'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente.
- Sanzioni interdittive del commercio applicabili alle imprese accusate di corruzione internazionale.
- Ispezioni fiscali solo con autorizzazione nei locali destinati a uso promiscuo.
- Via libera al concordato fallimentare anche senza deposito della relazione conclusiva del comitato dei creditori.

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) - SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

## Sistemi di gestione dell'energia: la UNI CEI EN 16001/2009.

Come per altri sistemi di gestione, quali quelli per la Qualità (ISO 9001), per l'Ambiente (ISO 14001, per la Sicurezza dei lavoratori (OHSAS 18001), anche i sistemi di gestione dell'energia hanno, dal luglio 2009, una norma di riferimento nata in Europa (In ambito ISO è in via di sviluppo la norma ISO 50001 - Energy management systems — Requirements with guidance for use che dovrebbe essere pubblicata nel corso del 2011), e recepita in Italia come UNI CEI EN 16001/2009, che specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia, utile per un più efficiente e più sostenibile uso dell'energia, per ridurre i costi per l'energia e le emissioni di gas serra, considerando gli obblighi legislativi che un'organizzazione deve rispettare e altri requisiti ai quali la stessa potrebbe sottostare, senza però definire specifici criteri di prestazione energetica. La norma è applicabile ad ogni organizzazione che desideri assicurarsi di essere conforme alla propria politica energetica e dimostrare tale conformità ad altri mediante autovalutazione e autodichiarazione di conformità o mediante certificazione di terza parte del proprio sistema di gestione dell'energia. La norma sollecita lo sviluppo di una politica energetica che consideri, tramite la comparazione e l'analisi dei consumi, informazioni utili per mettere in pratica piani di monitoraggio dell'efficienza energetica e la definizione di obiettivi che prendano in considerazione le prescrizioni legali e le informazioni sugli aspetti energetici significativi.

Il modello di base di tale approccio applica la metodologia nota come Plan-Do-Check-Act (PDCA) – pianificare, attuare, verificare, agire. Tale metodologia PDCA, già ampiamente utilizzata in tutti i sistemi di gestione, può essere descritta brevemente nel modo seguente:

- **plan:** stabilire gli obiettivi e i processi necessari per fornire risultati in conformità alla politica energetica dell'organizzazione;
- **do:** attuare i processi;
- **check:** sorvegliare e misurare i processi rispetto alla politica energetica, agli obiettivi e ai traguardi, agli obblighi legislativi e agli altri requisiti che l'organizzazione sottoscrive, e riportarne i risultati;
- **act:** intraprendere azioni per migliorare in continuo la prestazione del sistema di gestione dell'energia.

In particolare, le azioni di miglioramento che possono essere intraprese per il risparmio energetico sono principalmente di tre tipologie: sistemiche (diagnostica energetica, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e correzione dei disallineamenti); infrastrutturali (miglioramento delle infrastrutture per la produzione, per il condizionamento dei locali, per il recupero del calore, ecc.); comportamentali (lotta agli sprechi mediante comportamenti umani virtuosi ed ambientalmente responsabili. Ad esempio, il Protocollo B-BES (Behavior Based Energy Saving) è volto a sviluppare comportamenti umani volti alla riduzione di energia connessa allo svolgimento delle attività di processi industriali e/o di servizi ovvero indirettamente correlati ad essi.

Ovviamente è auspicabile che la norma EN 16001 venga integrata con qualsiasi altro sistema di gestione, primo tra tutti il sistema di gestione ambientale secondo la ISO 14001, la cui struttura è simile alla struttura appunto della EN 16001. Inoltre, tale norma entra nel novero delle norme sistemiche connesse al Regolamento EMAS III (Regolamento (CE) n. 1221/2009 (Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE) che contiene esplicita ed obbligatoria menzione al risparmio energetico, così come anche dal D.Lgs. 115/2008 (D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) il quale prevede “una procedura di certificazione per il sistema di gestione dell'energia e per le diagnosi energetiche (art. 16, comma 2).

Il successo di un sistema di gestione dell'energia dipende dall'impegno di tutti i livelli e di tutte le funzioni dell'organizzazione e specialmente dell'alta direzione e tra gli innumerevoli vantaggi scaturiti dalla sua applicazione si evidenzia: una riduzione dei costi energetici attraverso un processo di identificazione e gestione del consumo di energia e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di carbonio, ottimizzando la performance ambientale nel rispetto dei limiti di legge attuali e futuri, contribuendo inoltre al miglioramento dell'immagine aziendale e del rapporto con gli stakeholder. Con il termine stakeholder si individuano i soggetti “portatori di interessi” nei confronti di un'iniziativa economica, sia essa un'azienda o un progetto. Fanno, ad esempio, parte di questo insieme: i clienti, i fornitori, i finanziatori (banche e azionisti), i collaboratori, ma anche gruppi di interesse esterni, come i residenti di aree limitrofe all'azienda o gruppi di interesse locali. L'Appendice A della norma UNI CEI EN 16001 rappresenta una valida linea guida all'uso della norma stessa ed all'implementazione di un sistema di gestione dell'energia.

L'attuazione di un sistema di gestione dell'energia, con lo scopo di migliorare l'efficienza energetica aziendale, richiede all'organizzazione di:

- a) stabilire una politica energetica appropriata;
- b) identificare gli aspetti energetici che derivano dalle attività dell'organizzazione;
- c) identificare gli obblighi legislativi applicabili e gli altri requisiti che l'organizzazione sottoscrive;
- d) identificare le priorità e fissare obiettivi e traguardi energetici appropriati; e) stabilire una adeguata struttura e uno o più programmi per attuare la politica e raggiungere gli obiettivi e i traguardi;

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

- e) facilitare la pianificazione, il controllo, il monitoraggio, le azioni preventive e correttive, le attività di audit e di riesame, per assicurare allo stesso tempo che la politica energetica sia soddisfatta e che il sistema di gestione dell'energia rimanga adeguato.

L'organizzazione dovrebbe quindi condurre un'analisi iniziale per identificare le aree di uso dell'energia e le opportunità di miglioramento. Le informazioni che ne derivano forniscono la base per stabilire il piano operativo di gestione dell'energia, gli obiettivi e i traguardi.

La politica energetica rappresenta la guida per attuare e migliorare il sistema di gestione dell'energia dell'organizzazione. La politica riflette l'impegno dell'alta direzione in materia di energia nel fare in modo che l'organizzazione sia in grado di mantenere e migliorare i propri sforzi per ottenere una migliore efficienza energetica e di impegnarsi ad adeguare il consumo di energia ai propri fabbisogni energetici e dovrebbe essere sufficientemente chiara per poter essere comprensibile da soggetti interni ed esterni, per esempio dipendenti, clienti, pubblica amministrazione, investitori, ecc.

Lo scopo dell'identificazione degli aspetti energetici dell'organizzazione è individuare le aree con un consumo di energia significativo, per esempio gli edifici, le attrezzature e i processi che contribuiscono maggiormente all'uso di energia o che offrono il maggior potenziale di risparmi energetici, tenendo nel contempo un registro delle opportunità di risparmio energetico, attraverso cui ridurre i costi e le emissioni di anidride carbonica. L'identificazione degli aspetti energetici è un punto critico per comprendere dove venga utilizzata l'energia all'interno dell'organizzazione e costituisce la base per stabilire le priorità degli sforzi per ridurre il consumo di energia. L'organizzazione che intende attuare un sistema di gestione dell'energia dovrebbe pertanto partire dall'identificazione della sua posizione corrente riguardo al consumo di energia con una analisi iniziale degli aspetti energetici, documentata ed aggiornata periodicamente.

È necessario che l'organizzazione identifichi le prescrizioni legislative applicabili e gli altri requisiti che sottoscrive relativi ai suoi aspetti energetici, tenendo aggiornato un elenco della legislazione energetica pertinente e degli altri requisiti che ne influenzano attività, prodotti o servizi.

Stabilire obiettivi e traguardi fornisce i mezzi per trasformare la politica energetica in azione. L'organizzazione dovrebbe pertanto assicurare che gli obiettivi e i traguardi siano coerenti con la politica energetica e con gli aspetti energetici significativi. Obiettivi e traguardi dovrebbero essere riesaminati e revisionati periodicamente, per esempio in occasione del riesame della direzione o della revisione periodica dei programmi di gestione dell'energia, ecc. Stabilire traguardi energetici assicura che l'organizzazione abbia definito dei criteri di successo cosicché possano essere misurati i progressi verso una migliore efficienza energetica. I traguardi di riduzione del consumo di energia potrebbero essere espressi attraverso indicatori di prestazione energetica (quali il consumo di energia per unità di prodotto, per chilogrammo, per metro quadrato o equivalente), rendendo così il traguardo energetico in gran parte indipendente dalle variazioni di attività. L'organizzazione dovrebbe inoltre considerare le possibilità di utilizzo della miglior tecnologia disponibile (stato dell'arte) nel momento in cui definisce i suoi programmi di gestione dell'energia, i quali dovrebbero ovviamente essere documentati e riesaminati regolarmente per assicurare che siano aggiornati e pertinenti.

Attuare con successo un sistema di gestione dell'energia richiede l'impegno di tutte le persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa, a partire dal più alto livello direttivo. Come parte di questo impegno, l'alta direzione dovrebbe designare uno specifico rappresentante della direzione, con autorità e responsabilità definite, per l'attuazione del sistema di gestione dell'energia, assegnando appropriate risorse umane, tecnologiche, finanziarie e competenze specialistiche. È inoltre importante che i ruoli e le responsabilità chiave del sistema di gestione dell'energia siano ben definiti e comunicati a tutte le persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa.

Le persone identificate dall'organizzazione il cui lavoro potrebbe avere impatto sul consumo significativo di energia dovrebbero essere competenti per i compiti loro assegnati. La competenza è acquisita anche mediante specifici programmi di formazione ed è valutata sulla base dell'acquisizione di un corretto equilibrio tra istruzione, formazione e/o esperienza. L'organizzazione dovrebbe esigere che anche gli appaltatori che lavorano per suo conto siano in grado di dimostrare che i loro dipendenti abbiano la competenza richiesta e/o una formazione adeguata.

Una comunicazione efficace è essenziale per garantire il buon esito dell'attuazione e del funzionamento del sistema di gestione dell'energia. Una informazione appropriata e regolare sul sistema contribuisce a motivare e impegnare il personale a conformarsi alla politica energetica dell'organizzazione e ad assumere un ruolo attivo nel raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi energetici dell'organizzazione.

Il livello di dettaglio nella documentazione del sistema dovrebbe essere sufficiente a descrivere il sistema di gestione dell'energia, la relazione reciproca tra i suoi processi, sistemi e attività, il funzionamento di tali elementi del sistema. Questa documentazione può essere integrata con la documentazione di altri sistemi attuati dall'organizzazione e deve essere tenuta sotto controllo.

L'organizzazione dovrebbe valutare le operazioni che sono associate ai propri aspetti energetici significativi identificati e assicurare che esse siano condotte in modo tale da tenere sotto controllo o ridurre il loro consumo di energia, al fine di rispondere ai requisiti della propria politica energetica e raggiungere i propri obiettivi e traguardi. Ciò dovrebbe comprendere tutte le parti delle proprie attività, specialmente l'esercizio, la manutenzione, la progettazione e l'approvvigionamento degli impianti, delle apparecchiature, delle strutture, le materie prime e qualsiasi altra area che potrebbe influenzare gli aspetti energetici significativi.

Il monitoraggio e la misurazione esprimono la gestione del consumo di energia attraverso il confronto costante tra il consumo reale e l'atteso. Il monitoraggio e la misurazione dovrebbero essere adeguate alle necessità dell'organizzazione e dovrebbero facilitare l'analisi dei consumi di energia (per esempio sui processi produttivi, sull'aria

compressa, sul riscaldamento e l'illuminazione), dei cambiamenti nel tempo, del conseguimento degli obiettivi, ecc. Può essere utile il monitoraggio dei consumi di energia attraverso indicatori di prestazione energetica (EPI), per esempio kWh per unità di produzione e/o kWh per metro quadrato di superficie. L'organizzazione dovrebbe utilizzare il più accurato metodo praticabile per il calcolo del consumo "atteso". Il confronto tra il consumo reale e l'atteso evidenzierà eventuali scostamenti imprevisi e può permettere l'individuazione di sprechi nascosti.

L'organizzazione dovrebbe definire, attuare e tenere aggiornate procedure per il monitoraggio della conformità del sistema di gestione dell'energia con gli obblighi legislativi e gli altri requisiti che sottoscrive relativi al consumo di energia significativo. Dovrebbero essere mantenute registrazioni di questi risultati per dimostrare la conformità raggiunta ed ai fini certificativi.

L'organizzazione dovrebbe assicurare che tutte le non conformità siano analizzate (al fine di identificarne le cause ed attuare appropriate azioni correttive) e opportunamente trattate (al fine di eliminare la non conformità). Si hanno non conformità quando la politica energetica, gli obiettivi, i traguardi, i programmi o le procedure documentate dell'organizzazione non sono soddisfatti. L'organizzazione dovrebbe favorire a tutti i livelli l'attuazione di adeguate azioni preventive al fine di eliminare cause di potenziali non conformità.

Lo scopo delle registrazioni è assicurare che sia prodotta la documentazione necessaria per dimostrare il raggiungimento di traguardi, piani di azione e altri requisiti del sistema di gestione dell'energia, ed ai fini certificativi.

Tutte le registrazioni mantenute dovrebbero essere leggibili, identificabili, tracciabili e prontamente reperibili. Queste registrazioni dovrebbero essere di supporto ai processi del sistema di gestione dell'energia.

Lo scopo dell'audit interno è quello di svolgere un riesame sistematico e documentato del sistema di gestione dell'energia e valutare se il sistema opera in conformità con i requisiti propri dell'organizzazione così come con quelli della norma sui sistemi di gestione dell'energia e di altre prescrizioni applicabili, comunicando i risultati all'alta direzione. Gli audit interni possono essere condotti da personale dell'organizzazione qualificato, esperto, imparziale e indipendente dall'area di organizzazione sottoposta ad audit, e/o da soggetti esterni scelti dall'organizzazione, con pari requisiti. Il sistema di gestione dell'energia dovrebbe essere riesaminato e sottoposto ad audit almeno una volta all'anno.

Lo scopo del riesame della direzione è di assicurare il continuo miglioramento e l'adeguamento del sistema in modo tale che esso operi coerentemente con la politica energetica dell'azienda. Il riesame implica che gli elementi individuali e il funzionamento complessivo del sistema di gestione dell'energia siano valutati criticamente in relazione alla capacità del sistema di essere conforme alla politica energetica e di raggiungere i traguardi energetici. Il riesame del sistema dovrebbe essere svolto dall'alta direzione a intervalli determinati, almeno annualmente. L'organizzazione può considerare utile rendere disponibile una dichiarazione di prestazione che riassume come l'organizzazione abbia continuamente migliorato le sue prestazioni energetiche, e/o abbia rispettato la sua politica dichiarata e i traguardi energetici.

*(Avv. Gian Luca Laurenzi)*

\*\*\*\*\*

## NOTIZIARIO

### **Divorzio: matrimonialisti favorevoli all'ipotesi di un polizza per garantire alimenti.**

L'Associazione avvocati matrimonialisti italiani si è dichiarata favorevole all'ipotesi di una polizza per assicurare gli alimenti mensili non versati in caso di divorzio. Su quest'idea, arrivata dalla Francia, l'Avv. Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell'Associazione avvocati matrimonialisti italiani, ha dichiarato di essere d'accordo perché il 30% degli assegni di mantenimento sono oggetto contesa o vengono versati in quantità ridotta o non vengono proprio erogati. La morosità di molti mariti è nota ed è diventato un dramma sociale. Come spiega Gassani, dopo le separazioni spesso si generano due situazioni estreme: padri sotto i ponti e madri che non ricevono assegni per i figli. L'assicurazione per gli assegni di mantenimento sarebbe importante per garantire a una donna e ai suoi figli di andare avanti.

### **Lavori pubblici: sì della Corte dei conti al regolamento appalti.**

Via libera al regolamento del Codice degli appalti. Il 29.11.2010 la Corte dei conti ha licenziato il testo dopo un lungo iter legislativo, il provvedimento attende ora l'uscita in Gazzetta, attesa fra qualche settimana. Le numerose osservazioni sollevate dalla sezione della Corte dei conti distaccata alle Infrastrutture aveva fatto temere per un ennesimo blocco, ma dopo l'intervento dei tecnici del ministro Matteoli alcuni punti controversi sono stati superati. La Corte dei conti ha censurato però diverse scelte, come quella di remunerare i dipendenti pubblici impegnati nel collaudo con le tariffe professionali dei progettisti. L'impianto del regolamento è stato comunque confermato. Tra le novità, l'obbligo di far convalidare i lavori da un organo terzo rispetto al progettista e le sanzioni subito in vigore per chi non collabora con l'Autorità di vigilanza.

### **Fonti rinnovabili non programmabili e non rilevanti, al via il Sistema di metering satellitare.**

Il GSE è stato incaricato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Delibera AEEG ARG/elt 4/10) di installare un sistema di metering satellitare al fine di migliorare la prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e non rilevanti. Il GSE ha individuato un perimetro iniziale di 5000 impianti a cui ha già inviato una lettera per illustrare il progetto e comunicare le modalità di acquisizione dei dati e di accesso ai siti di produzione. Il GSE provvederà a contattare telefonicamente tutti i titolari degli impianti

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

compresi nel perimetro, per l'acquisizione delle informazioni preliminari. I produttori dovranno fornire tali dati entro 20 giorni solari dall'avvenuto contatto telefonico. In caso di non ottemperanza il GSE risolverà le convenzioni sottoscritte, secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/elt 4/10 dell'AEEG. Sul sito è disponibile la procedura tecnica. Per eventuali ulteriori comunicazioni è attiva la casella di posta: [delibera\\_04\\_10@gse.it](mailto:delibera_04_10@gse.it).

\*\*\*\*\*

## RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

### **Ammissa la compensazione di imposte diverse.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23787 del 24.11.2010, ha accolto il ricorso incidentale di una contribuente. Per arrivare a questa conclusione la sezione tributaria ha interpretato le norme contenute nell'articolo 1 della legge n. 97 del 1977 e l'articolo 4 del d.l. n. 417 del 1991. «Il raffronto tra le due ultime disposizioni denota un allargamento verso l'ammissibilità della compensazione tra diverse imposte non essendo ripetuta la limitazione distintamente per ciascuna imposta». E ciò ancor più se si legge questa evoluzione in relazione a un principio più generale affermato dalla Corte quattro anni fa con la sentenza n. 22872, secondo cui «la compensazione tra crediti e debiti verso lo Stato, è un principio immanente nel nostro ordinamento, anche prima della codificazione con l'art. 8 della legge 27/07/200 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) con talune limitazioni transitorie, appare corretta l'interpretazione della superiore normativa nel senso di ritenere la compensabilità tra diverse imposte, al fine di escludere o ridurre l'entità dell'acconto d'imposta».

### **Giornali sempre obbligati a rettificare la notizia non veritiera anche in caso di pubblicazione lecita.**

È quanto ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 23835 del 24.11.2010, ha accolto il ricorso di ex direttore di una Usl accusato di corruzione. La sua vicenda era stata raccontata da un noto periodico nazionale, che riportava il coinvolgimento dell'ex manager in un'indagine su una truffa di posti letto in una clinica di Napoli. Dopo la caduta di ogni accusa nei suoi confronti, l'uomo aveva denunciato il gruppo editoriale per diffamazione e chiesto la pubblicazione di una rettifica ufficiale. I giudici di merito respingevano entrambe le richieste, sottolineando in particolare che non sussisteva alcuna diffamazione, i giornalisti si erano infatti limitati a raccontare i fatti così come si prospettavano all'epoca. Gli Ermellini hanno confermato l'assenza di diffamazione, ma stabilito il diritto dell'ex direttore alla rettifica, concludendo che «l'art. 8 della legge n. 47/1948 sulla stampa attribuisce al soggetto il diritto di rettifica delle notizie pubblicate sui mezzi di informazione in tutti i casi in cui si tratti di notizie non vere o che l'interessato ritenga lesive dei propri diritti all'onore, alla reputazione e all'identità personale. L'attuazione del diritto alla rettifica non è rimessa alla discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione, ma deve avere corso in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti, con i soli limiti stabiliti dalla legge stessa. L'accertata liceità della pubblicazione della notizia di cui si chiede la rettifica – trattandosi di notizia rispondente alle conoscenze acquisite fino a quel momento e ricorrendo agli estremi del diritto di cronaca – non fa venir meno l'obbligo di pubblicare la rettifica dell'interessato, qualora la relativa domanda sia di-

*retta a far valere l'avvenuto accertamento dei fatti in termini diversi da quelli in precedenza pubblicati, dovendo la verità reale prevalere sulla verità putativa».*

### **Non risponde di peculato il dipendente pubblico che usa il cellulare e la connessione internet dell'ufficio a scopo personale.**

Lo ha affermato la Suprema Corte nella sentenza 41709 del 25.11.2010, respingendo il ricorso della procura di Torino contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gip nei confronti di un dipendente comunale accusato di peculato e abuso d'ufficio. L'uomo aveva usato il telefono cellulare dell'ufficio per chiamare i suoi amici e familiari, per un totale di 25 ore a un costo di 75 euro. Il dipendente inoltre aveva usato il computer dell'ufficio navigando su internet per ragioni personali. Il danno all'amministrazione era ridottissimo nel caso del telefono, e nullo per quel che riguardava la navigazione su internet, dal momento che il comune pagava un canone fisso mensile di abbonamento per la connessione. La Cassazione ha quindi confermato il proscioglimento da ogni accusa, ricordando che «non integra il reato di peculato l'utilizzo da parte del pubblico ufficiale dei telefoni di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio per comunicazioni di carattere privato o l'uso del pc collegato alla rete internet per ragioni personali qualora i danni al patrimonio della pubblica amministrazione siano di scarsa entità o nulli, finendo per essere irrilevanti, rilevandosi le condotte inoffensive del bene giuridico tutelato».

### **Perde il posto il portiere che amplifica l'impianto dell'appartamento in dotazione senza avvisare il proprietario dell'immobile.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 23931 del 25.11.2010, ha respinto il ricorso presentato da un uomo per la dichiarazione di ingiuriosità del licenziamento irrogatogli dalla società per cui lavorava. In seguito ad accertamenti, l'impresa datrice aveva scoperto che il lavoratore, dipendente con contratto a causa mista che prevedeva oltre allo svolgimento di attività di operaio, anche quella di vigilante dell'immobile, con conseguente possibilità di utilizzo in locazione di un appartamento, aveva potenziato il legalmente l'impianto elettrico dell'abitazione e per questo lo aveva licenziato. L'uomo si era rivolto alla Corte d' Appello di Milano che però ne aveva respinto il ricorso e così la causa era arrivata in Cassazione, poiché il lavoratore lamentava il carattere ritorsivo del recesso datoriale, legato, secondo il suo parere, alle richieste insistenti della moglie, volte ad ottenere un maggior salario. La Suprema Corte però respingendo totalmente il ricorso, ha affermato la legittimità della sanzione chiarendo anche che, «il licenziamento ingiurioso,

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

*che dà luogo ad un danno risarcibile secondo il diritto comune è unicamente quello che per la forma o per le modalità del suo esercizio e per le conseguenze morali e sociali che ne derivano, lede la dignità e l'onore del lavoratore licenziato e tale ingiuriosità (indipendente dalla giustificatezza o meno del licenziamento) deve essere rigorosamente provata da chi l'alleggi come causa del lamentato pregiudizio».*

### **Illegittimo il licenziamento disciplinare se il comportamento del lavoratore si lega a prassi aziendali.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 23932 del 25.11.2010. In seguito ad una comunicazione a mezzo stampa contenente gli illeciti effettuati da un proprio lavoratore, i controlli di una società si erano fatti più stringenti, e avevano portato al licenziamento di un uomo che aveva autorizzato il pagamento di alcune fatture in assenza di un buono d'ordine, e aveva più volte, non autorizzato, sottratto dei fondi societari per l'acquisto di merce. La Corte d'Appello di Firenze aveva reintegrato il lavoratore al proprio posto e così l'impresa si era rivolta in Cassazione. Il giudice di legittimità, valutando la prassi aziendale, ha però stabilito che, per quanto riguardava il saldo delle fatture, il comportamento dell'uomo, seppur fuori dal regolamento, rappresentava una prassi aziendale e non era perciò punibile, come la sottrazione di fondi, dato il carattere di buona fede cui era legata.

### **L'ex moglie ha diritto al mantenimento anche se va a vivere con un altro.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 23968 del 25.11.2010. La prima sezione civile ha accolto il ricorso di un'ex moglie contro la revoca dell'assegno di mantenimento versato dall'ex marito. La Corte d'Appello di Bari aveva revocato l'assegno divorzile di 200 euro dopo che la donna era andata a vivere con un altro uomo, un facoltoso professionista che avrebbe potuto mantenerla. La convivenza però era durata solo pochi mesi e lei chiedeva che venisse quindi dichiarata l'illegittimità della revoca, che, secondo i suoi legali, non poteva basarsi unicamente sulla breve convivenza con un altro uomo. Tesi che ha trovato conferma in Cassazione, secondo Piazza Cavour infatti «la convivenza "occasionale" o "temporanea" con un terzo non consente di presumere il miglioramento delle condizioni economiche di chi conviva con lo stesso e a ritenere la stessa da sola sufficiente ad esonerare il coniuge dal contributo di mantenimento».

### **Confisca per equivalente sui beni personali di ciascun imputato.**

Lo sancisce la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 41662 del 25.11.2010, ha confermato l'ampliata portata applicativa della misura. In particolare secondo la seconda sezione penale, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente «può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso». D'altro canto questa conclusione trova conferma nell'analogo principio di diritto, affer-

mato dalle Sezioni unite in tema di responsabilità da reato degli enti, in base al quale nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso.

### **Il licenziamento per superamento del comportamento non è soggetto all'obbligo di elencare le assenze.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 23920 del 25.11.2010. La Corte d'appello di Catania aveva respinto il ricorso di un lavoratore, licenziato per superamento del periodo di comportamento, e così l'uomo che affermava l'illegittimità del comportamento aziendale, per mancata comunicazione delle assenze contestate, si era rivolto in Cassazione. Il giudice di legittimità ne ha però respinto il ricorso, affermando che, dato il carattere non disciplinare del recesso, «solo impropriamente, riguardo a tale licenziamento, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, quale l'assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue, come questa Corte ha già precisato in analoghe controversie, che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee a evidenziare un superamento del periodo di comportamento in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato».

### **Ammissa al rientro dalla Cig l'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori.**

Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 23926 del 25.11.2010 secondo la quale «il cosiddetto patto di dequalificazione, quale unico mezzo per conservare il posto di lavoro, costituisce non già una deroga all'art. 2103 del c.c., norma diretta alla regolamentazione dello ius variandi del datore di lavoro e, come tale, inderogabile secondo l'espresso disposto del comma secondo dello stesso articolo, bensì un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e dall'interesse del lavoratore; pertanto la validità del patto presuppone l'impossibilità sopravvenuta di assegnare mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione – sia pure in forma tacita – della disponibilità del lavoratore ad accettarle».

### **Perde il posto chi accusa falsamente il datore per un infortunio sul lavoro.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 24138 del 29.11.2010, respingendo il ricorso di una ragazza contro la decisione con cui la Corte d'appello di Brescia aveva respinto l'istanza di annullamento del licenziamento disciplinare intimatole dalla srl per cui lavorava. Il tribunale aveva giudicato eccessiva la rea-

zione della dipendente che, allontanatasi senza autorizzazione dalla sua postazione, dopo alcuni inutili richiami del datore, era stata prelevata per il braccio dall'uomo che l'aveva riportata al posto. Lei aveva iniziato ad urlare e, dopo essersi recata al pronto soccorso con la madre, dove le era stata data una prognosi di dieci giorni per un'ecchimosi sulla spalla, era rimasta a casa per otto mesi, lamentando l'infortunio sul lavoro. Invano la società aveva cercato dei chiarimenti e perciò la ragazza era stata licenziata. Il giudice di legittimità, riscontrando malafede nell'atteggiamento della giovane, ne ha respinto le lamentele, confermando la decisione del tribunale di merito secondo cui lo strattone si configurava come un atteggiamento errato, ma non diretto a provocare lesioni e un tale allontanamento dal lavoro..

### **Risponde di evasione fiscale chi non dichiara i profitti derivanti dallo sfruttamento della prostituzione.**

Lo ha stabilito la Suprema corte nella sentenza 42160 del 29.11.2010, respingendo il ricorso di una donna condannata per non aver dichiarato, nel 2003, quasi 200mila euro di profitti derivanti dallo sfruttamento della prostituzione. L'imputata sottolineava che i redditi provenienti da attività illecita non potevano essere ritenuti assoggettabili a tassazione. Tesi questa disattesa da i giudici della terza sezione penale, che hanno invece ribadito che «secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art. 14 comma quarto della legge n. 537 del 1993 con riguardo al testo unico sulle imposte dei redditi n. 917 del 1986, tra le categorie dei redditi tassabili classificate nell'art. 6, comma primo, devono intendersi ricompresi anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo. Risponde dunque del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 chi non dichiara i proventi derivanti dall'attività illecita di sfruttamento della prostituzione, al fine di evadere le imposte sui redditi».

### **Risarcito il danno emergente all'impresa in caso di revoca dell'aggiudicazione.**

Lo ha stabilito il Tar della Campania nella sentenza 25901 del 29.11.2010. Il Collegio amministrativo ha in parte accolto il ricorso di una ditta alla quale il Ministero dei beni culturali aveva revocato l'aggiudicazione di alcuni lavori di restauro. Il provvedimento era legittimo, ma l'azienda chiedeva comunque il risarcimento dei danni. I giudici partenopei hanno respinto la richiesta di risarcimento per responsabilità precontrattuale, ma hanno concesso il risarcimento del danno emergente, e cioè delle spese sostenute per partecipare alla gara, quantificate in duemila euro. Il Tar ha infatti ricordato che «l'atto di revoca dell'aggiudicazione dell'appalto di opera pubblica rileva di per sé quale fattore cui conseguono risvolti patrimoniali a carico della P.A. in relazione agli eventuali pregiudizi che dovessero verificarsi a carico degli amministratori, al di fuori non solo di qualsivoglia profilo di illegittimità intrinseca del provvedimento, ma anche indipendentemente da ogni concreto profilo dei canoni comportamentali di correttezza, buona fede e di tutela dell'affidamento».

### **Appalto: limiti dell'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente.**

«L'azione diretta proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore quando è proposta la domanda, è prevista dall'art. 1676 c.c. con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro». È questo affermato dalla Corte di Cassazione che, delineando con la sentenza n. 23489 del 19.11.2010 i limiti dell'azione diretta prevista dall'art. 1676 del Codice Civile, ha respinto il ricorso di alcuni lavoratori di una ditta appaltatrice che avevano proposto un'azione nei confronti del committente per i crediti di lavoro lasciati insoluti dal loro datore/appaltatore.

### **Sanzioni interdittive del commercio applicabili alle imprese accusate di corruzione internazionale.**

Lo ha deciso la Corte di cassazione nella sentenza 42701 del 01.12.2010, accogliendo il ricorso della procura di Milano contro il rifiuto del Gip di applicare la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività nei rapporti contrattuali con una compagnia petrolifera nigeriana nei confronti di due società italiane leader nel settore dell'energia. L'indagine partiva dalla scoperta di alcune tangenti versate alla compagnia nigeriana da due funzionari delle società, con l'obiettivo di ottenere contratti per realizzare impianti di liquefazione del gas naturale in Nigeria. Il Gip negava la possibilità di applicare sanzioni economiche oltre a quelle pecuniarie già previste dalla legge. Piazza Cavour ha invece smentito questa interpretazione, gli Ermellini hanno quindi espressamente sancito «la astratta possibilità di applicare le sanzioni interdittive (e le misure cautelari) anche nei confronti degli enti responsabili degli illeciti di cui all'art. 25 d.lgs. 231/2001 derivanti dal reato di corruzione internazionale ai sensi dell'art 322 bis c.p.» La sesta sezione penale, in una sentenza destinata al servizio novità, ha infine concluso che «sebbene le sanzioni indicate nell'art. 9 comma 2 d.lgs. 231/2001 sono state pensate in rapporto a soggetti che operano all'interno del territorio dello Stato, tuttavia non può ritenersi che siano tutte inidonee ad intervenire su situazioni relative a fatti di corruzione internazionale: spetterà comunque al giudice verificare in concreto se la sanzione, anche quando è chiesta in via cautelare, può essere effettivamente applicata all'ente senza che ciò comporti, da un lato, il coinvolgimento, seppure solo nella fase esecutiva, di organismi stranieri, dall'altro, l'impossibilità di controllare il rispetto del divieto imposto».

### **Ispezioni fiscali solo con autorizzazione nei locali destinati a uso promiscuo.**

Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 24178 del 29.11.2010, ha accolto il ricorso della proprietaria di un bar, attiguo alla sua abitazione. Dopo le verifiche non autorizzate dal magistrato era scattato un accertamento Iva, Ira e Irpef. La donna lo aveva impugnato lamentando già di fronte alla commissione tributaria provinciale di Napoli, il vizio di forma

sull'ispezione delle Fiamme Gialle. Ma sia la ctp sia la ctr della Campania le avevano dato torto. A questo punto lei ha fatto ricorso in Cassazione ma questa volta ha vinto. In particolare negli atti depositati al Palazzaccio la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.p.r. 633/72. Questo perché, si legge nel ricorso, "la ricorrente, premesso che nella specie il locale bar dove era stata effettuata la verifica era tutt'uno con locale adibito ad abitazione (cucina), rileva la mancanza della necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica". La sezione tributaria ha ritenuto fondato questo secondo motivo di ricorso: *«atteso che i giudici d'appello hanno confermato l'accertamento in fatto di quelli di primo grado, secondo i quali l'accesso dei verificatori era avvenuto nei locali in cui si svolgeva l'attività della contribuente, locali che comprendevano un vano della sovrastante abitazione della contribuente adibito a cucina, e che pertanto l'accesso era avvenuto anche in un locale adibito ad uso abitativo, essendo irrilevante, ai fini della norma in esame, che si trattasse solo della cucina, mentre il resto dell'abitazione era posta al piano superiore. Infatti la giurisprudenza della Cassazione, premesso che l'art. 52 d.P.R. 633/72, per l'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, ed anche ad abitazione del contribuente, richiede l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ha avuto modo di precisare che deve ritenersi l'uso promiscuo non solo nella ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta la agevole possibilità di comunicazione interna consente il trasferimento dei documenti propri della attività commerciale nei locali abitativi»*. Da questa decisione, dunque, non solo emergono paletti molto più stringenti per i controlli fiscali. Infatti, i Supremi giudici hanno anche esteso il concetto di locale adibito ad uso promiscuo rendendo a maggior ragione più complessa l'attività di verifica..

**Via libera al concordato fallimentare anche senza deposito della relazione conclusiva del comitato dei creditori.**

È quanto ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 24026 del 26.11.2010, ha respinto il ricorso dei liquidatori di una cooperativa edilizia contro il decreto di omologazione del concordato fallimentare. I ricorrenti censuravano il provvedimento per aver ritenuto una mera irregolarità il mancato deposito della relazione conclusiva da parte del comitato dei creditori. La tesi dei giudici di merito ha invece trovato conferma in Cassazione. Secondo la terza sezione civile infatti, *«la mancanza della relazione in parola costituisca una mera irregolarità e non costituisca, perciò, come correttamente ritenuto dalla corte di merito, condizione ostativa alla omologazione del concordato»*.

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)